

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

77° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1990

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e dei servizi» (2296)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* Pag. 2,
6, 7 e *passim*

BERTOLDI (PCI) 8

BOATO (Fed. Eur. Ecol.) 3, 4, 7 e *passim*

GALEOTTI (PCI) 20

GUIZZI (PSI) 9, 20

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali* 3, 4, 11 e *passim*

MAZZOLA (DC) 9

MURMURA (DC) 20

PONTONE (MSI-DN) 8, 9, 12 e *passim*

TEDESCO TATÒ (PCI) 6

I lavori hanno inizio alle ore 12,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e dei servizi» (2296)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e dei servizi». Svolgerò la funzione di relatore in sostituzione del senatore Santini.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 10 ottobre scorso. A seguito di tale discussione è emersa l'opportunità di modificare l'articolo 2 del disegno di legge in esame, nel senso di inserire il seguente comma aggiuntivo dopo il comma 1:

«2. - Per l'attuazione della presente legge sono estese all'ISTAT le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559».

L'emendamento è inteso a considerare l'ISTAT una «amministrazione statale», naturalmente solo ai fini di cui al disegno di legge n. 2296 ora in discussione. Ne conseguirebbe che l'ISTAT, per le relative forniture di carta e stampati, potrebbe direttamente rivolgersi all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, assicurandosi in tal modo non solo vantaggi di carattere economico, ma anche la sicurezza sia della tempestività nell'esecuzione dei lavori, sia della qualità degli stessi.

L'applicazione del terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è direttamente conseguenziale, ma vale la pena di esplicitarla.

Il Governo, inoltre, adeguandosi al parere espresso dalla 5^a Commissione, ha presentato il seguente emendamento all'articolo 13:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 262.000 milioni per l'anno 1991 ed a lire 184.200 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del 7° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Nella precedente riunione della Commissione avevo assunto l'impegno di riformulare la clausola di copertura del provvedimento. Ritengo che l'emendamento da me formulato si adegui al parere espresso dalla Commissione bilancio. La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge sulle vittime del terrorismo utilizzando, per la copertura finanziaria, lo stanziamento di 50 miliardi destinato al censimento per l'anno in corso, cioè per il 1990. Per cui la restante parte di stanziamento rimane intatta per gli anni 1991 e 1992.

BOATO. Signor Presidente, ritengo di poter presentare gli ordini del giorno preannunciati nella precedente seduta nella seguente forma:

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

preoccupata del rischio che il censimento generale della popolazione del 1991 possa indurre un'altra volta in Alto Adige-Südtirol tensioni etniche ed inaccettabili coercizioni della libertà e dell'identità personale di un certo numero di cittadini;

convinta che l'obiettivo di rilevare la consistenza numerica dei gruppi linguistici italiano, ladino e tedesco della provincia di Bolzano - necessità derivante comunque dall'articolo 89 dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige - sia cosa ben diversa dall'identificazione etnica obbligatoria del singolo cittadino in uno dei tre gruppi linguistici conviventi;

affermando la necessità sia della giusta tutela dell'identità etnolinguistica personale e collettiva sia della difesa dei diritti del singolo cittadino e della possibilità di sottrarsi all'attribuzione forzata ad uno dei tre gruppi linguistici ufficialmente previsti;

impegna il Governo:

1) a garantire che, in occasione del prossimo censimento generale della popolazione, la rilevazione dell'appartenenza ad un gruppo linguistico dei cittadini residenti nella provincia autonoma di Bolzano possa effettuarsi solo in maniera anonima e collettiva, come avviene per tutti gli altri dati del censimento, senza alcun ricorso a registrazioni individuali, tanto meno obbligatorie;

2) a garantire comunque che, oltre alle caselle predisposte per l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza (italiano, ladino, tedesco), ve ne sia anche una per chi non si riconosca nelle tre scelte corrispondenti ai tre gruppi linguistici riconosciuti;

3) a garantire che l'effettuazione della rilevazione della consistenza dei tre gruppi linguistici, in occasione del censimento generale del 1991, avvenga comunque con la massima garanzia di libertà, di tutela della riservatezza e di uso solo aggregato e non individuale dei dati rilevati».

0/2296/1/1

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

esaminando in sede deliberante il disegno di legge n. 2296 di finanziamento del 13° censimento generale della popolazione,

impegna il Governo:

1) a realizzare, in occasione del 13° censimento, la rilevazione statistica della consistenza numerica del gruppo linguistico ladino in provincia di Trento;

2) ad assumere ogni iniziativa opportuna per accelerare il completamento dell'*iter* parlamentare delle proposte di legge costituzionale per la tutela del gruppo linguistico ladino in provincia di Trento, rispetto a cui assumerà particolare importanza l'acquisizione fin dal censimento 1991 dei relativi dati statistici».

0/2296/2/1

BOATO

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

esaminando in sede deliberante il disegno di legge n. 2296 di finanziamento del 13° censimento generale della popolazione,

impegna il Governo:

1) a realizzare, in occasione del 13° censimento, la rilevazione statistica della consistenza numerica dei diversi gruppi linguistici esistenti nel territorio della Repubblica;

2) a dare le conseguenti disposizioni in merito all'ISTAT per la predisposizione del questionario».

0/2296/3/1

BOATO

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Tutta la tematica contenuta nel primo ordine del giorno è all'attenzione del Governo. Naturalmente non è questa la sede idonea per trattarla in maniera approfondita.

BOATO. Ho dei dubbi che non sia questa la sede per trattare il problema.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Come ho già detto nella scorsa riunione, il disegno di legge in esame ha carattere organizzativo e di finanziamento, e nel regolamento di cui all'articolo 1 potranno trovare soluzione anche i problemi prospettati. Quindi accolgo gli ordini del giorno come invito ad un approfondimento delle questioni in essi considerate, al momento dell'elaborazione del regolamento di attuazione. Per quanto riguarda, in particolare, la situazione del gruppo linguistico ladino nella provincia di Trento, a seguito di una sollecitazione del Governo la Camera dei deputati esaminerà la proposta di legge costituzionale di tutela di tale minoranza etnica subito dopo la conclusione della sessione di bilancio.

BOATO. Vorrei fare alcune osservazioni sulla questione, perchè mi sembra piuttosto delicata. Prendo atto con soddisfazione dell'impegno che il Ministro si è assunto per risolvere la situazione del gruppo linguistico ladino nella provincia di Trento, invitando la Camera dei deputati ad esaminare con sollecitudine la proposta di legge costituzio-

nale di tutela di tale minoranza etnica. Vorrei però insistere sulla votazione dell'ordine del giorno riguardante l'attuazione del censimento nella provincia di Bolzano e la realizzazione della rilevazione statistica della consistenza numerica del gruppo linguistico ladino in provincia di Trento. Vi è infatti questa anomalia fra le due province di Trento e Bolzano. In quest'ultima viene svolta la rilevazione statistica dei gruppi linguistici (in modo corretto nel 1961 e nel 1971, e in maniera scorretta nel 1981), mentre nella provincia di Trento questa rilevazione non avviene. Su questo punto vorrei che il Ministro desse qualche spiegazione. Poi, per quanto riguarda il censimento etnico linguistico in provincia di Bolzano, il Governo dovrebbe fornire maggiori assicurazioni di quelle date dal Ministro. Non dubito che il problema sia all'attenzione del Governo e che la questione verrà meglio approfondita al momento dell'elaborazione del regolamento di attuazione, ma sarebbe necessaria una presa di posizione più esplicita, un orientamento preciso su come avverrà questa rilevazione statistica. Infatti - voglio dirlo esplicitamente - è giusto che vi sia un rapporto del Governo nei confronti della forza politica che esprime dal punto di vista del consenso elettorale un'ampia maggioranza in provincia di Bolzano, cioè con gli amici e colleghi della *Südtiroler Volkspartei*. Non è giusto che ciò avvenga al di fuori di un indirizzo politico da parte del Parlamento in questa materia.

Tale indirizzo politico, a mio parere, deve essere quello che discende dalla nostra Carta costituzionale e dalla stessa natura giuridica di un censimento, che è tale in quanto non è una schedatura dei cittadini, bensì una rilevazione dei dati di cui uno Stato moderno ha bisogno circa la situazione anagrafica della popolazione ed altri aspetti concernenti quest'ultima.

Per quanto riguarda la provincia di Bolzano esiste una norma dello Statuto di autonomia, più precisamente l'articolo 89, che fa riferimento alla consistenza dei gruppi linguistici. In tal senso si è proceduto nel 1961 e nel 1971; nel 1981 tale rilevazione è stata tramutata in quella che definisco una vera e propria «schedatura etnica» individuale, inammissibile in uno Stato di diritto, per cui si è avuto non un censimento statistico, in cui è garantita la segretezza, la rilevanza puramente numerica, ma una «schedatura etnica» individuale, con nome e cognome, che obbliga poi il cittadino rispetto a tutta una serie di conseguenze nei confronti della pubblica amministrazione statale e locale. Tutto ciò non è accettabile in uno Stato di diritto.

Su questo aspetto è aperto attualmente un importante dibattito anche all'interno della stessa *Südtiroler Volkspartei*; il presidente della provincia Grunwalder, che è la massima autorità dal punto di vista istituzionale nella provincia di Bolzano, ha ripetutamente espresso l'auspicio che si arrivi al più presto al superamento di questo modo sbagliato di effettuare quello che non è più un censimento, ma un pseudo-censimento statistico. Quella che si è effettuata nel 1981, ripeto, è stata una vera e propria «schedatura etnica» ed è quindi necessario che si torni a quanto previsto dallo Statuto di autonomia ed a quello che è lo svolgimento ordinario di un censimento in uno Stato di diritto, che non può essere uno Stato in cui vi sia la segregazione etnica dei cittadini e addirittura la coazione di quanti non appartengono ad uno dei tre

gruppi linguistici a dichiararsi obbligatoriamente appartenenti ad uno di essi, tra l'altro con rilevanza individuale e quindi con tutti i possibili incentivi a scelte «opportunistiche».

Ad esempio, un cittadino di lingua italiana, che in ipotesi conosca soltanto questa lingua, ma che ritenga che per la sua sorte individuale (per avere la casa, per avere un posto nel pubblico impiego) sia più opportuno dichiararsi di lingua tedesca, essendo questo il gruppo più rilevante, potrebbe essere incentivato a dichiararsi appartenente a tale gruppo linguistico. Se si tratta, al contrario, di una pura rilevazione statistica, nessuno avrà interessi personali a dichiararsi di un gruppo linguistico cui non appartiene.

Per questi motivi, propongo - dal momento che il Governo intende muoversi in una certa direzione e poichè ci deve essere una svolta rispetto al 1981 non essendo immaginabile che si riproponga quella sciagurata esperienza - che l'ordine del giorno da me presentato venga fatto proprio dalla Commissione, magari - e su questo punto concordo con la proposta del Governo - cambiando la formulazione in un invito al Governo. È opportuno, però, che vi sia una presa di posizione da parte della Commissione che dia un indirizzo al Governo nel tipo di trattativa politica che sta svolgendo e soprattutto nella successiva fase di attuazione amministrativa che il Ministro ha citato. Quindi, qualora il Ministro fosse d'accordo, sarei disponibile a modificare la formulazione dell'ordine del giorno, non ho alcuna rigidità in tal senso. La mia preoccupazione, che dovrebbe essere d'altronde sacrosanta per una Commissione affari costituzionali, è quella di offrire un indirizzo al Governo, sia pure nella forma dell'invito, in modo che il censimento - che va fatto - previsto dallo Statuto di autonomia venga svolto in modo coerente e conseguente con il nostro essere uno Stato di diritto.

TEDESCO TATÒ. La mia non vuole essere una proposta, bensì un interrogativo che desidero porre al Presidente, al Ministro e ai colleghi, particolarmente al senatore Boato, e che eventualmente può trasformarsi in un suggerimento.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede l'adozione di un regolamento e l'onorevole Ministro, ritengo correttamente, diceva che le questioni sollevate potranno poi ricevere una trattazione concreta in quella sede. Mi chiedo, allora, ove il Governo sia d'accordo, se non sia ipotizzabile - ovviamente in una forma non vincolante, di consultazione obbligatoria, ma nella forma di un'udienza conoscitiva, una volta approvato il disegno di legge - avere un confronto tra la nostra Commissione ed il Governo prima che venga redatto il regolamento, in modo che si possa avere uno scambio di idee concreto su come garantire sul piano pratico, in sede regolamentare, le istanze qui avanzate.

Esse riguardano certo in primo luogo la non semplice questione dell'Alto Adige, ma riguardano anche la consistenza numerica dei diversi gruppi linguistici esistenti sul territorio, talora piuttosto rilevanti, come quello albanese nell'Italia meridionale.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Per accertare la consistenza dei vari gruppi, mi chiedo come si possa procedere senza una sommatoria di situazioni individuali.

BOATO. La risposta è semplice. La scheda per il censimento sarà formata da quattro caselle così denominate: «italiano», «tedesco», «ladino» e «altro», per tutti coloro che non possono rientrare nei tre gruppi precedenti, o perchè sloveni o perchè bilingui.

La rilevazione statistica non può essere vincolante a livello individuale. Se per le leggi provinciali è prevista una dichiarazione di appartenenza etnica (ad esempio per l'assegnazione delle case), a quel punto l'interessato farà una dichiarazione *ad hoc*, cosa che potrebbe essere fatta addirittura per l'elettorato passivo per il quale essa è obbligatoria. Quindi il cittadino che intende candidarsi si dichiarerà, *ad hoc*, appartenente ad un certo gruppo linguistico. Ovviamente, per evitare forme di «opportunismo» sarà sufficiente stabilire che la dichiarazione di appartenenza è vincolante nell'ambito del periodo di valenza del censimento. Nell'arco, quindi, dei dieci anni essa resta vincolante e non può essere modificata.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Per giungere ad una globalità come vengono messe in evidenza le parti? Ci deve essere una evidenziazione che ricolleggi l'affermazione dell'appartenenza ad un gruppo con un soggetto che firma il foglio del censimento, oppure la domanda per le case popolari.

BOATO. Nel 1971 c'è stato un censimento statistico dei gruppi linguistici. Dopo di che, in base alla consistenza rilevata, si è regolata l'attuazione delle leggi che prevedono questo tipo di riferimento etnico.

Ripeto che in uno Stato di diritto ciò deve avvenire solo per quanto è previsto dalle leggi dello Stato. Tra l'altro, l'articolo 89 fa riferimento al pubblico impiego statale in particolare. Dobbiamo cioè uscire da una situazione in cui si costruiscano delle «gabbie etniche» nelle quali i cittadini sono inseriti per tutti gli aspetti della loro vita associata. Ciò non è concepibile.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Come dicevamo prima, può rendersi necessaria questa dichiarazione per ottenere alcune agevolazioni.

Quindi per un certo periodo di tempo, cioè per dieci anni, risulterà questa dichiarazione.

BOATO. Ciò può valere per alcuni cittadini che hanno questa necessità, altri invece possono decidere di vivere a Bolzano per dieci anni senza avere bisogno di presentare la dichiarazione di appartenenza etnica. Se un certo numero di cittadini intende esercitare un determinato diritto, presenta la dichiarazione di appartenenza così come è previsto dalla legge, ma questo non significa che tutti i 420.000 abitanti di Bolzano debbono farla obbligatoriamente. Quindi la dichiarazione di appartenenza - che deve essere una scelta - e l'effettuazione del censimento sono due atti che devono avvenire in momenti diversi.

BERTOLDI. Secondo noi, il problema sollevato dal collega Boato è di grande rilievo. In occasione del censimento effettuato nel 1981, si sono verificati ritardi e inadempienze da parte del Governo, che hanno prodotto gravi disagi in molti cittadini del Trentino-Alto Adige. Ricordo che alcuni nuclei familiari mistilingui sono stati costretti a dichiarare la propria appartenenza linguistica per non essere esclusi dai benefici previsti dalla legislazione regionale. Numerosi altri cittadini, invece, non sentendo di appartenere a uno dei tre gruppi linguistici, italiano, tedesco, ladino in particolare, non hanno presentato tale dichiarazione, perdendo, conseguentemente, quei benefici.

È dunque necessario trovare una soluzione al problema, se vogliamo evitare che si vengano nuovamente a creare queste condizioni di grave disagio. La dichiarazione di appartenenza linguistica deve essere una libera scelta del singolo, nessuno deve essere costretto a dichiararsi necessariamente appartenente ad una lingua che può anche non sentire del tutto come la propria. Nessun cittadino deve essere escluso dai benefici della legislazione provinciale per non essersi dichiarato.

Il ministro Maccanico sa che le soluzioni proposte nei numerosi dibattiti che si sono tenuti sull'argomento possono essere tutte valide; l'importante è scegliere la più rispondente al criterio di libertà e che eviti discriminazioni.

Noi abbiamo presentato una nostra proposta, proprio per provocare il Governo ad assumere una decisione. Essa prende in considerazione l'ipotesi per cui i soli appartenenti alle minoranze tedesca e ladina dichiarino la lingua di appartenenza, mentre tutti gli altri cittadini vengono automaticamente considerati come cittadini italiani residenti in Alto Adige.

Ripeto, qualsiasi soluzione può essere valida, purchè non venga a ripetersi la situazione che si è creata nel 1981. In questo senso desideriamo che il Governo si assuma l'impegno a trovare una volta per tutte la soluzione più idonea, per non trovarsi nuovamente inadempiente in quella realtà culturale complessa che è l'Alto Adige.

PONTONE. Signor Presidente, devo esprimere forti perplessità sugli ordini del giorno presentati. Nell'ordine del giorno n. 3, per esempio, si invita il Governo a realizzare la rilevazione statistica della consistenza numerica dei diversi gruppi linguistici esistenti nel territorio della Repubblica. Secondo me, con questo sistema arriveremo alla più completa anarchia, perchè si potrebbe favorire la formazione di ulteriori privilegi per le minoranze linguistiche. Chiunque può associarsi ad altre persone e dichiarare di appartenere a questo o a quell'altro gruppo linguistico. Per cui sono contrario a questo ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, laddove si parla di un quarto gruppo linguistico, al punto 2), teniamo presente che in questo momento nella provincia di Bolzano vi sono già tre gruppi: italiano, ladino e tedesco.

Aggiungere un ulteriore gruppo, formato da coloro che dal punto di vista linguistico sarebbero degli apolidi, è a mio avviso inammissibile.

Ritengo giusto che vi sia libertà e riservatezza per quanto concerne la dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici, in modo da non

erigere steccati, tuttavia ho forti perplessità sul crearne altri. Così facendo si avrebbe la formazione di ulteriori privilegi per le minoranze linguistiche.

Credo che lo stesso Governo si dovrebbe attenere a quella che è la realtà respingendo gli ordini del giorno presentati e non dovrebbe, a mio parere, accoglierli neppure come documento di studio dal momento che essi sono inaccettabili da tutti i punti di vista.

MAZZOLA. Anche se sono convinto che il problema esiste, ritengo tuttavia che la sensibilità dell'onorevole Boato in questo senso è forse eccessiva. Mi rendo conto delle ragioni che lo spingono a fare certe considerazioni, ma mi riesce difficile capire come sia concretamente possibile stabilire la consistenza di un gruppo etnico senza passare attraverso una schedatura, attraverso un rilevamento che contenga un'indicazione nominativa.

BOATO. Si tratta di conseguenze giuridiche sul piano personale.

MAZZOLA. Secondo me, gli ordini del giorno non possono contenere altro che un invito al Governo affinché risolva il problema. Quindi mi dichiaro disponibile ad accoglierli, condividendone parzialmente l'impostazione, purchè siano riformulati in tal senso.

GUIZZI. Signor Presidente, credo anch'io che gli ordini del giorno presentati dal senatore Boato pongano in rilievo alcuni problemi che certamente esistono e che sarebbe vano voler nascondere. Credo anche, però, che stia alla sensibilità del Governo trovare ad essi una soluzione facendo sì che la schedatura non abbia quegli effetti paventati dal senatore Boato e quindi, anche a mio parere, gli ordini del giorno devono essere trasformati nella forma dell'invito.

BOATO. Signor Presidente, non voglio neppure prendere in considerazione la posizione del senatore Pontone contraria al fatto che vi sia una tutela delle minoranze linguistiche.

PONTONE. Una tutela sì, ma non ulteriori privilegi.

BOATO. La rilevazione dei gruppi linguistici non è un privilegio, ma uno strumento di conoscenza statistica che uno Stato moderno si dà per avere un quadro della popolazione nell'ambito del proprio territorio. Il riferimento, semmai, è puramente e semplicemente dal punto di vista dei diritti previsti dall'articolo 6 della nostra Costituzione.

Desidero dichiarare che non ho alcuna difficoltà a trasformare gli ordini del giorno da me sottoscritti nel senso di un semplice invito al Governo. Ho ascoltato, poi, quanto ha detto il senatore Bertoldi ed anche se le formulazioni tecniche possono essere diverse, su questo non c'è ombra di dubbio, ritengo che sarà difficile rilevare i due gruppi linguistici tedesco e ladino e non il terzo. Quindi questa è l'unica formulazione possibile, anche perchè si tratta dell'ipotesi proposta da tutti i giuristi impegnati su questo terreno.

Comunque, poichè non voglio predeterminare la soluzione tecnica della questione, sono disponibile a sopprimere il punto 2 del primo degli ordini del giorno, in modo che resti un indirizzo generale sotto forma di invito rivolto al Governo, rimandando la formulazione tecnica ad una fase successiva. Questo anche per venire incontro alle preoccupazioni espresse dal senatore Bertoldi.

Quindi così riformulo gli ordini del giorno da me presentati:

«Il Senato,

preoccupato del rischio che il censimento generale della popolazione del 1991 possa indurre un'altra volta in Alto Adige-*Südtirol* tensioni etniche ed inaccettabili coercizioni della libertà e dell'identità personale di un certo numero di cittadini;

convinto che l'obiettivo di rilevare la consistenza numerica dei gruppi linguistici italiano, ladino e tedesco della provincia di Bolzano – necessità derivante comunque dall'articolo 89 dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige – sia cosa ben diversa dall'identificazione etnica obbligatoria del singolo cittadino in uno dei tre gruppi linguistici convidenti;

affermando la necessità sia della giusta tutela dell'identità etnolinguistica personale e collettiva sia della difesa dei diritti del singolo cittadino e della possibilità di sottrarsi all'attribuzione forzata ad uno dei tre gruppi linguistici ufficialmente previsti,

invita il Governo:

1) a garantire che, in occasione del prossimo censimento generale della popolazione, la rilevazione dell'appartenenza ad un gruppo linguistico dei cittadini residenti nella provincia autonoma di Bolzano possa effettuarsi solo in maniera anonima e collettiva, come avviene per tutti gli altri dati del censimento, senza alcun ricorso a registrazioni individuali, tanto meno obbligatorie.

2) a garantire che l'affettuazione della rilevazione della consistenza dei tre gruppi linguistici, in occasione del censimento generale del 1991, avvenga comunque con la massima garanzia di libertà, di tutela della riservatezza e di uso solo aggregato e non individuale dei dati rilevati».

0/2296/1/1

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2296 di finanziamento del 13° censimento generale della popolazione,

invita il Governo:

1) a realizzare, in occasione del 13° censimento, la rilevazione statistica della consistenza numerica del gruppo linguistico ladino in provincia di Trento;

2) ad assumere ogni iniziativa opportuna per accelerare il completamento dell'*iter* parlamentare delle proposte di legge costituzionale per la tutela del gruppo linguistico ladino in provincia di Trento,

rispetto al quale assumerà particolare importanza l'acquisizione fin dal censimento 1991 dei relativi dati statistici».

0/2296/2/1

BOATO

«Il Senato;

esaminato il disegno di legge n. 2296 di finanziamento del 13° censimento generale della popolazione,

invita il Governo:

1) a realizzare, in occasione del 13° censimento, la rilevazione statistica della consistenza numerica dei diversi gruppi linguistici esistenti nel territorio della Repubblica;

2) a dare le conseguenti disposizioni in merito all'ISTAT per la predisposizione del questionario».

0/2296/3/1

BOATO

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Non ho molto da aggiungere, mi sembra che la breve discussione svolta abbia rappresentato una motivazione convincente alla stessa posizione espressa dal Governo. Si tratta di questioni assai delicate ed importanti sulle quali è in corso un dibattito tra le forze politiche in Alto Adige e sulle quali tuttavia non siamo chiamati a decidere ora, ma in sede di adozione del regolamento applicativo.

Il Governo ha dei vincoli molto precisi di natura giuridica costituiti dallo Statuto, dalle norme di attuazione di questo e dalle nuove norme espressamente richiamate nella legge concernente il sistema statistico nazionale, che offrono determinate garanzie. In questo ambito il Governo si riserva di valutare con il massimo scrupolo tutte le indicazioni contenute negli ordini del giorno.

Inoltre non ho alcuna difficoltà ad accogliere il suggerimento della senatrice Tedesco Tatò di riferire sullo schema di regolamento attuativo prima che esso venga sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Più di questo non posso fare. Il regolamento dovrà essere concordato non solo tra un certo numero di Ministri, ma dovrà essere sottoposto anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Si tratta di un atto importante e complesso che non riguarda solo le province di Trento e di Bolzano, giacchè il problema ad esempio delle minoranze linguistiche si porrà su scala nazionale.

Apprezzo la disponibilità mostrata dal senatore Boato nel modificare gli ordini del giorno da lui sottoscritti, tuttavia posso considerarli soltanto come documenti sottoposti alla valutazione del Governo di cui comunque sarà tenuto conto.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla votazione degli ordini del giorno, così come riformulati dal senatore Boato.

PONTONE. Signor Presidente, desidero preannunciare il mio voto contrario su tutti gli ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Boato, Corleone, Modugno e Strik Lievers.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Boato.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Boato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.
Ne do lettura:

Art. 1.

1. Sono indetti il 13° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 7° censimento generale dell'industria e dei servizi, che avranno luogo nel corso dell'anno 1991.

2. Sono soggette al censimento dell'industria e dei servizi le imprese e le unità locali che esercitano la loro attività nel campo dell'industria, del commercio, dei trasporti, dei servizi e dell'artigianato, nonché le amministrazioni pubbliche e le istituzioni sociali. Restano escluse dal censimento anzidetto le attività che formano oggetto del censimento generale dell'agricoltura.

3. Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si prescinde dal parere della citata Conferenza qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

È approvato.

Art. 2.

1. Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 496.200 milioni, da

assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 50.000 milioni per l'anno finanziario 1990, di lire 262.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 184.200 milioni per l'anno finanziario 1992.

Su questo articolo è stato presentato il seguente comma aggiuntivo, da inserire dopo il comma 1:

«2. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559».

Lo metto ai voti.

È approvato.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. A proposito di questo articolo, suggerirei di sopprimere la previsione di spesa di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1990, in conseguenza del parere espresso dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento testè opportunamente suggerito dal Ministro, tendente a sopprimere, al comma 2, le seguenti parole: «di lire 50.000 milioni per l'anno finanziario 1990».

È approvato.

Metto ai voti l'intero articolo 2 che, nel testo modificato, risulta essere il seguente:

Art. 2.

1. Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 446.200 milioni, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

3. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 262.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 184.200 milioni per l'anno finanziario 1992.

È approvato.

Art. 3.

1. Dell'autorizzazione di spesa di lire 446.200 milioni, di cui all'articolo 2, la somma di lire 81 miliardi è destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere per l'esecuzione delle operazioni censuarie di loro competenza, definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa per il lavoro che devono svolgere i rilevatori e gli operatori incaricati del loro coordinamento, secondo le norme fissate nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

3. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la somma di lire 5 miliardi da devolvere alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione dei censimenti, anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.

4. Sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 grava il rimborso delle spese erogate dall'Istituto nazionale di statistica agli enti interessati per eventuali lavori connessi con l'esecuzione dei censimenti e disposti dall'Istituto stesso.

È approvato.

Art. 4.

1. I comuni, con provvedimento del sindaco, affidano l'incarico di rilevatore o di coordinatore a personale dipendente dal comune stesso, a personale civile di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonché a persone non dipendenti dalla Pubblica amministrazione. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni svolgerà l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario.

2. I rilevatori ed i coordinatori devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali che saranno indicati nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

PONTONE. Signor Presidente, vorrei dei chiarimenti in merito al personale, non dipendente dalla Pubblica amministrazione, che avrà l'incarico di rilevatore o di coordinatore dei dati. Con quale tipo di rapporto di lavoro questo personale svolgerà il proprio incarico, visto che non è dipendente nè dal comune nè da altre amministrazioni?

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Detto personale, quando non dipendente dal comune o da altre amministrazioni, svolgerà il proprio incarico nell'ambito di un rapporto contrattuale a termine.

PONTONE. Bisogna stare attenti, perchè spesso questi tipi di contratto a termine diventano poi definitivi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Art. 5.

1. Le somme di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 sono distribuite ai comuni e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

È approvato.

Art. 6.

1. Le amministrazioni comunali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e dal relativo contratto di comparto, incrementano il fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, destinando ad esso una quota pari all'80 per cento del rimborso forfettario di cui al comma 1 dell'articolo 3, definito in base alle norme stabilite dalla commissione prevista dall'articolo 5.

2. La quota di cui al comma 1, da destinarsi esclusivamente al personale dipendente al quale sarà affidata l'esecuzione delle operazioni censuarie diverse da quelle di rilevazione dei dati, sarà erogata dai comuni secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

È approvato.

Art. 7.

1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa, pari al 4,6 per cento dello stanziamento di lire 50.000 milioni per l'anno 1990, di lire 262.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 184.200 milioni per l'anno 1992, da portare ad incremento del fondo di incentivazione destinato al personale dell'Istituto nazionale di statistica addetto alle operazioni dei censimenti di cui alla presente legge.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Anche per questo articolo, propongo di espungere l'indicazione di lire 50 miliardi per l'anno 1990, in conseguenza del parere espresso dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento suggerito dal Ministro, tendente a sopprimere, all'articolo 7, le parole: «di lire 50.000 milioni per l'anno 1990,».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 che, nel testo modificato, risulta essere il seguente:

Art. 7.

1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa, pari al 4,6 per cento dello stanziamento di lire 262.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 184.200 milioni per l'anno 1992, da portare ad incremento del fondo di incentivazione destinato al personale dell'Istituto nazionale di statistica addetto alle operazioni dei censimenti di cui alla presente legge.

È approvato.

Art. 8.

1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 gravano le spese necessarie per dotare gli organi periferici delle apparecchiature elettroniche ai fini dell'informatizzazione della gestione delle operazioni censuarie e degli altri adempimenti che saranno indicati nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. Sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 gravano altresì le spese relative alla campagna di sensibilizzazione, quelle relative all'aggiornamento dei piani topografici e conseguente geocodifica delle località abitate e delle sezioni di censimento in esse delimitate, nonché alla registrazione controllata dei dati contenuti nei questionari dei censimenti.

3. L'Istituto nazionale di statistica può affidare le operazioni di cui al comma 2 a soggetti esterni. Le operazioni relative alla registrazione dei dati possono essere affidate, nel caso ne facciano richiesta, ad enti locali o a loro consorzi dotati di proprie strutture ritenute idonee dall'Istituto stesso. Tale affidamento può riguardare solo i dati relativi alle unità censite dagli enti richiedenti.

4. Le modalità e i tempi per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono definiti nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

È approvato.

Art. 9.

1. Il segreto sui dati e sulle notizie raccolti in occasione dei censimenti è tutelato ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11 della presente legge.

2. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

BOATO. Signor Presidente, desidero esprimere il mio voto favorevole all'articolo 9 e sottolineare l'importanza del carattere di segretezza, previsto da questo articolo, che devono avere i dati e le notizie raccolti in occasione dei censimenti.

PONTONE. A questa prescrizione non si è mai derogato; i dati raccolti in occasione dei censimenti sono stati sempre segreti.

BOATO. Non è stato sempre così. Non a caso questo articolo fa riferimento agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Art. 10.

1. È fatto obbligo alle persone fisiche ed ai legali rappresentanti delle persone giuridiche, delle amministrazioni, enti ed organismi oggetto dei censimenti di fornire tutti i dati e le notizie loro richiesti con i modelli di rilevazione.

2. Coloro che non forniscano i dati e le notizie richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

È approvato.

Art. 11.

1. L'Istituto nazionale di statistica fornisce agli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, delle province e dei comuni, singoli e associati, che ne facciano richiesta, i dati definitivi, resi anonimi, relativi alle singole unità rilevate sul territorio di rispettiva competenza, da utilizzare esclusivamente per elaborazioni statistiche.

2. L'Istituto nazionale di statistica fornisce i dati di cui al comma 1, alle stesse condizioni e con le stesse modalità, agli uffici di statistica delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che, costituiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, conservano la natura e le attribuzioni degli uffici provinciali di statistica precedentemente operanti presso le Camere di commercio medesime.

3. I dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere utilizzati nella osservanza delle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. Le modalità per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno disciplinate nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

BOATO. Signor Presidente, anche per questo articolo vorrei preannunciare il mio voto favorevole. In particolare, desidero sottolineare l'importanza del comma 1, che recita: «1. L'Istituto nazionale di statistica fornisce agli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, delle province e dei comuni, singoli e associati, che ne facciano richiesta, i dati definitivi, resi anonimi», questo è di grande rilievo, «relativi alle singole unità rilevate sul territorio di rispettiva competenza, da utilizzare esclusivamente» - sottolineo il termine «esclusivamente» - «per elaborazioni statistiche». Si tratta di una norma molto importante - ed è perciò che annuncio ad essa il mio voto favorevole - in quanto è questa la caratteristica di un censimento in uno Stato di diritto, in cui tale operazione non deve essere una forma di «schedatura etnica». Condivido, quindi, interamente la formulazione del comma 1 dell'articolo 11 e sottolineo il fatto che esplicitamente è prevista l'espressione «resi anonimi».

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Rendere anonimo ciò che non è tale in partenza.

BOATO. Ovviamente, per questo si tratta di un censimento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Art. 12.

1. I comuni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 46 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, effettuano la revisione dell'anagrafe della popolazione residente sulla base delle notizie, raccolte con apposito modello inserito sul questiona-

rio del censimento generale della popolazione, riguardanti il cognome, il nome, il sesso, il luogo, la data di nascita e il comune di residenza. Le istruzioni per l'anzidetta revisione vengono impartite dall'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'interno.

È approvato.

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per l'anno 1990, a lire 262.000 milioni per l'anno 1991 ed a lire 184.200 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del 7° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 262.000 milioni per l'anno 1991 ed a lire 184.200 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del 7° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOATO. Desidero dichiarare il mio voto favorevole al provvedimento sottolineando l'importanza, nella delicata fase di attuazione del censimento e nella fase successiva di predisposizione del regolamento, che il Governo - il quale certamente ha una propria autonomia sia nella predisposizione della fase attuativa del censimento in generale, sia per

quanto riguarda specificatamente la questione del censimento etnico in provincia di Bolzano, tenga adeguatamente conto dell'indirizzo che la Commissione ha oggi espresso.

Questo non solo per quanto riguarda la provincia di Bolzano, ma anche per quanto concerne il delicatissimo problema delle minoranze linguistiche. Ci troviamo in una fase in cui nel 1990 l'articolo 6 della Carta costituzionale non ha ancora avuto piena attuazione. Il fatto che lo Stato possa avere uno strumento conoscitivo («conoscere per deliberare» diceva Einaudi e ritengo che tale massima dovrebbe valere per tutti noi), perchè di questo si tratta, adeguato anche per quanto riguarda queste finalità rappresenta un incentivo rispetto all'attuazione piena dell'articolo 6 della Carta costituzionale.

Chiedo altresì che la disponibilità che il Governo ha espresso nel sottoporre alla Commissione lo schema di regolamento attuativo venga poi resa effettivamente operante e quindi faccio appello al Presidente affinché si faccia tramite rispetto al Governo, di modo che una volta predisposto tale atto esso venga sottoposto alla Commissione.

GALEOTTI. Il nostro Gruppo ha apprezzato la disponibilità del Governo a sottoporre alla Commissione lo schema di regolamento attuativo che dovrà disciplinare in modo più specifico l'attività di censimento. Ritengo che il Ministro al momento opportuno ci farà conoscere gli orientamenti del Consiglio dei Ministri e in quell'occasione potremo valutare meglio la conformità delle norme regolamentari allo spirito della legge e agli orientamenti che abbiamo espresso oggi nel corso della discussione.

Anche per queste ragioni, concordando complessivamente con l'impostazione del disegno di legge, annunzio il voto favorevole del mio Gruppo.

PONTONE. Annunzio il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale al provvedimento in esame, tenendo presente l'impegno del Governo a riferire alla Commissione circa lo schema di regolamento attuativo sul quale mi riservo di esprimere successivamente una valutazione.

Il mio voto favorevole prescinde dall'impegno del Governo di tenere conto degli ordini del giorno presentati dal senatore Boato.

GUIZZI. Signor Presidente, il nostro Gruppo annunzia il proprio voto favorevole sul disegno di legge.

MURMURA. Esprimiamo il nostro voto favorevole al provvedimento, anche perchè dal miglioramento arrecato attraverso il lavoro della Commissione deriviamo la certezza dell'utilità che lo strumento del censimento potrà avere per portare maggiore chiarezza nella situazione generale del paese, al fine di ristabilire un clima di collaborazione tra i diversi gruppi linguistici nella regione Trentino-Alto Adige.

Esprimo altresì vivo apprezzamento per la possibilità che il Ministro offrirà alla Commissione di valutare lo schema del regolamento attuativo, dimostrando l'impegno del Governo a rendere sempre più frequente e concreto il rapporto con il Parlamento.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA